



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ROMA

STATUTO

18 novembre 2002

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. L'Unione di Roma – Confcommercio si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
 - c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Associazione propugna nel Paese;
 - d) la solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
 - e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
 - f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
 - h) l'europesismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambienti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. L'Unione di Roma – Confcommercio si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
 - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
 - b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
 - c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
 - d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli Organi;
 - e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Unione di Roma – Confcommercio;

- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell' Unione di Roma – Confcommercio in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

- 1) È costituita l'Associazione denominata "Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle P.M.I. di Roma e Provincia" e, per brevità, " Unione di Roma – Confcommercio" ovvero "Confcommercio Roma" - di seguito indicata, nel presente Statuto, come "Unione" – che rappresenta e tutela gli interessi sociali morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali, successivamente denominati " imprese", che operano nel terziario e in altre attività economiche di mercato e di servizio nel territorio della città di Roma, della sua Area Metropolitana e della Provincia.
- 2) L'Unione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle P.M.I., Confcommercio – di seguito denominata "Confederazione" – ne accetta lo Statuto e i principi ispiratori.
- 3) L'Unione rappresenta in via esclusiva e diretta la Confederazione nel territorio della città di Roma, della sua Area Metropolitana e della Provincia.
- 4) Essa non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere provinciale , regionale, nazionale ed internazionale che abbiano finalità in armonia con i propri scopi sociali, secondo i principi della Confederazione.
- 5) L'Unione ha sede a Roma e si decentra in strutture subprovinciali, secondo le deliberazioni dei suoi Organi.
- 6) La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

- 1) L'Unione, nell'interesse generale degli associati:
 - a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali, economici, culturali, ricettivi e ricreativi degli associati stessi, anche nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con gli indirizzi della Confederazione e delle Organizzazioni Nazionali di Categoria;
 - b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;
 - c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori, dei loro famigliari, dipendenti e collaboratori, e pone in atto le azioni necessarie alla formazione di aspiranti imprenditori, avvalendosi del supporto e della collaborazione della Confederazione, delle Organizzazioni Nazionali di Categoria e di ogni altro partner, anche privato;
 - d) presta agli associati, tanto sul piano generale, quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza per qualsivoglia problema che inte-

- ressi le categorie rappresentate, anche con riferimento alla qualità della vita, alla previdenza, alla assistenza sanitaria, alle attività culturali, ricettive e ricreative. A tal fine può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese e delle categorie rappresentate, all'assistenza tecnica, finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- e) assiste e rappresenta gli associati nella stipula di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario, in conformità al disposto dell'art. 8 dello Statuto della Confederazione;
 - f) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta od ammessa, d'intesa, ove opportuno, con le Organizzazioni Nazionali di Categoria;
 - g) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;
 - h) svolge attività editoriale a favore dei Soci e delle Imprese;
 - i) espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dagli Organi statutari sia ad essa direttamente affidato.

RAPPORTI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 3 SOCI

- 1) I Soci dell'Unione sono:
 - a) Soci Costituenti;
 - b) Soci Aderenti;
 - c) Soci Effettivi.

- 2) Possono essere iscritte all'Unione in qualità di Soci Costituenti o di Soci Aderenti:
 - a) le Associazioni o le Federazioni di Categoria; qualora esse abbiano carattere interprovinciale, regionale, interregionale e nazionale, l'iscrizione si intende limitata al nucleo dei propri iscritti con sede nel territorio di rappresentanza dell'Unione;
 - b) le Associazioni Territoriali con ambito di rappresentanza nel Comune e nell'Area Metropolitana di Roma e nella Provincia.

- 3) Sono Soci Costituenti le Associazioni o Federazioni di Categoria e le Associazioni Territoriali, come sopra descritte, che:
 - a) si trovano in regime amministrativo di gestione diretta da parte dell'Unione ai sensi del successivo art. 13, comma 2;
 - b) si trovano in regime di autonomia amministrativa contribuendo ai sensi del successivo art. 14, comma 3, lettera c);
 - c) si trovano in regime amministrativo di riscossione comune dei contributi ordinari ai sensi del successivo art. 14, comma 3, lettera b).

- 4) Sono Soci Aderenti le Associazioni o Federazioni di Categoria e le Associazioni Territoriali come sopra descritte che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 3 e gli altri Enti o soggetti collettivi di rappresentanza comunque diversi dai Soci Costituenti; essi aderiscono, sulla base di specifici accordi, per contribuire al raggiungimento dei fini statutari e fruire degli effetti dell'azione generale dell'Unione, oltre che, secondo detti accordi, di particolari azioni dedicate.

- 5) Sono di diritto Soci Aderenti i gruppi provinciali di Terziario Donna, degli Anziani del Commercio – Fenacom e dei Giovani Imprenditori del Terziario nonché gli Enti Collegati di cui al successivo art. 6 e le Società controllate; la Giunta determina la loro contribuzione all'Unione.

- 6) La rappresentanza delle aree di categoria e territoriali non rappresentate da Soci Costituenti è assunta direttamente dall'Unione; compete comunque all'Unione la rappresentanza degli interessi generali attinenti al Capoluogo, all'Area Metropolitana e alla Provincia.

- 7) L'Unione non può ammettere fra i propri Soci Costituenti più di una Associazione e/o Federazione per la medesima categoria o per il medesimo ambito territoriale; la Giunta verifica e determina la sfera di competenza organizzativa delle Associazioni.

- 8) L'Unione può promuovere, con delibera di Giunta, la costituzione di nuove Federazioni o Associazioni di Categoria e Territoriali per le aree non rappresentate da Soci Costituenti.
- 9) In assenza di specifici accordi tra i Soci Costituenti e/o Aderenti direttamente interessati, l'Unione regola la riscossione dei contributi associativi ordinari con la finalità di agevolare la partecipazione dell'impresa ai sistemi di rappresentanza di categoria e territoriali. È fatta salva, ai fini della riscossione di tali contributi, la funzione di supplenza dell'Unione per le aree non rappresentate da detti Soci.
- 10) Sono Soci Effettivi le imprese iscritte ai Soci Costituenti, quelle iscritte ai Soci Aderenti di cui ai precedenti commi 4 e 5 e le singole imprese direttamente iscritte all'Unione in quanto non trovino adeguato inquadramento presso i Soci Costituenti; l'iscrizione di queste ultime imprese avviene con modalità tali da considerarsi provvisoria fino a ratifica da parte della Commissione di Garanzia.
- 11) Le norme dello Statuto che si riferiscono a persone fisiche si applicano ai legali rappresentanti dei soggetti indicati nel presente articolo o alla persona, operante nell'ambito dello stesso soggetto, da loro permanentemente delegata ai rapporti con l'Unione.

ARTICOLO 4

FUNZIONI DEI SOCI COSTITUENTI: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA E DEI MUNICIPI DELLA CAPITALE

- 1) Le Associazioni e/o Federazioni di Categoria provvedono direttamente e in proprio alla rappresentanza degli interessi delle imprese associate, alla stipula dei contratti integrativi derivanti dai CCNL di categoria o di comparto, alla nomina dei propri rappresentanti negli organismi nei quali detta rappresentanza sia assegnata alla categoria, alla elaborazione di studi e proposte, alla definizione dei criteri di qualità delle imprese e delle attività economiche settoriali, alla formazione professionale specialistica, al monitoraggio permanente della categoria e – sotto l'egida dell'Unione – ai servizi concernenti i mercati e le politiche settoriali.
- 2) Nel rispetto del settimo comma del precedente art. 3, le Federazioni devono acquisire il preventivo parere dell'Unione circa la possibilità di associare una nuova Associazione nel proprio seno.
- 3) Le Associazioni Territoriali della Provincia provvedono, a livello territoriale, alla rappresentanza e tutela degli associati; organizzano ed erogano servizi agli associati di concerto con l'Unione e ne incentivano lo sviluppo. Rappresentano l'Unione nei rapporti con le Amministrazioni, gli Enti e le Istituzioni locali.
- 4) Le Associazioni Territoriali della Provincia sono costituite in comprensori, che rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
- 5) Le Associazioni Territoriali dei Municipi della Capitale sono costituite per iniziativa dell'Unione e da lei gestite amministrativamente. Esse provvedono ad affrontare e risolvere tutte quelle problematiche che – per tema, limite territoriale ed estensione temporale – sono oggettivamente ed esclusivamente circoscrivibili al Municipio in cui operano; incentivano lo sviluppo degli associati.
- 6) Su delega espressa dell'Unione, la rappresentano nei rapporti con le Amministrazioni, gli Enti e le Istituzioni locali. Nelle more della loro costituzione l'attività è svolta da un Delegato dell'Unione nominato dalla Giunta.

ARTICOLO 5 REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI SOCI COSTITUENTI

- 1) Le Associazioni di cui al precedente articolo 4, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) fondarsi su strumenti regolamentari in armonia con il presente Statuto e conformi ai principi fissati dall'Unione, ivi comprese le previsioni del successivo articolo 13;
 - b) avere una adeguata rappresentatività organizzativa rispetto al numero e alla potenzialità economica delle imprese operanti nella categoria o sul territorio di competenza;
 - c) realizzare azione informativa, culturale e professionale nei confronti degli iscritti;
 - d) garantire la necessaria efficienza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa della Associazione.

ARTICOLO 6 ENTI COLLEGATI

- 1) Sono riconosciuti come Enti, organismi o istituti, collegati quelli promossi dall'Unione e/o dai Soci Costituenti e Aderenti sui quali venga esercitata una azione di indirizzo finalizzata a:
 - a) collegarne la strategia e le attività con gli obiettivi sindacali dell'Unione;
 - b) assicurare attraverso di essi un grado elevato di efficienza nei servizi agli iscritti e alle strutture.
- 2) A tale scopo, l'Unione ed i Soci Costituenti ed Aderenti promotori debbono assicurare, attraverso gli statuti degli stessi organismi, una adeguata presenza di propri rappresentanti negli organi di essi, per favorirne l'azione come parte integrata e coordinata delle attività dell'Unione.
- 3) Lo stato di Ente collegato, per quelli promossi dai Soci Costituenti ed Aderenti, è dichiarato con deliberazione della Giunta della Unione.

ARTICOLO 7 RAPPORTI TRA IMPRESE E UNIONE

- 1) L'associazione dell'impresa all'Unione si realizza ai sensi del decimo comma dell'art. 3.
- 2) A tutti gli effetti associativi, l'impresa che abbia più sedi operative partecipa alle Associazioni Territoriali attraverso le sedi ivi residenti.
- 3) L'impresa associata partecipa finanziariamente alla vita del sistema associativo mediante il pagamento dei contributi e delle quote stabilite dagli Organi statutariamente competenti; contribuisce inoltre organizzativamente attraverso la partecipazione attiva alla vita associativa.
- 4) L'associazione dell'impresa è attestata dal documento di adesione sottoscritto e dà luogo al godimento dei diritti e dei servizi in presenza del pagamento delle quote dovute.

ARTICOLO 8 ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI : MODALITÀ E CONDIZIONI

- 1) Le Associazioni previste al secondo comma dell'art. 3, per aderire all'Unione devono presentare domanda scritta, corredata da copia autentica del proprio Statuto, dall'elenco nominativo dei dirigenti e dei soci, dagli impegni di adesione nei termini indicati al successivo comma 5, nonché da una dichiarazione di accettazione del presente Statuto e da uno specifico impegno al pagamento dei contributi associativi.
- 2) Sulla domanda di ammissione delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa dandone comunicazione per conoscenza alla Commissione di Garanzia.
- 3) Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente.
- 4) Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa notifica, ricorso alla Commissione di Garanzia che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione agli interessati.
- 5) L'adesione impegna l'Associazione a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, con inizio dal 1° giorno del mese successivo alla delibera di ammissione. Da tale data decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali.
- 6) L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato formale atto di rescissione almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell'Unione.
- 7) L'adesione alla Unione attribuisce la qualifica di Socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della Confederazione sia alla Associazione che ad ogni singolo Socio di questa.
- 8) Le Associazioni – ai fini previsti dal presente Statuto e dall'art. 6, sesto comma, dello Statuto della Confederazione – consegnano entro il 31 Gennaio di ogni anno all'Unione l'elenco nominativo aggiornato al 31 Dicembre precedente dei Dirigenti e dei Soci con le relative schede di adesione sottoscritte nel caso di nuove adesioni. La comunicazione può avvenire anche con mezzi informatici; l'Unione provvederà tempestivamente a comunicare ai Soci il formato dei dati e l'eventuale tracciato degli stessi.
- 9) Le Associazioni usano il marchio ed il logo dell'Unione e della Confederazione nei limiti fissati dai patti di adesione e dalle delibere della Giunta. Essa può revocare il diritto al loro utilizzo con provvedimento contro cui è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione alla Commissione di Garanzia, che decide inappellabilmente nei 10 giorni successivi.

ARTICOLO 9 DECADENZA E RECESSO

- 1) La qualità di Socio Costituente o Aderente si perde:
 - a) per cessazione dell'attività;
 - b) per recesso secondo i modi e nei termini previsti dall'art. 8, comma 6; il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti;
 - c) per decadenza, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi dell'Unione o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o dei patti di adesione o per la perdita dei requisiti di cui all'art. 5;

- d) per decadenza in seguito a mancato pagamento dei contributi associativi, per oltre una annualità, a seguito di regolare messa in mora e di ulteriore specifica diffida;
 - e) per lo scioglimento dell'Unione, deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto.
- 2) Le deliberazioni di decadenza – previste alle lettere c) e d) del comma precedente – sono adottate dalla Giunta; contro di esse è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Commissione di Garanzia, la quale decide inappellabilmente entro 30 giorni dal suo ricevimento.
- 3) La qualità di Socio Effettivo si perde:
- a) per la cessazione del rapporto associativo con i Soci Costituenti o Aderenti;
 - b) per recesso, comunicato per iscritto entro il 31 ottobre per l'anno successivo, o per decadenza, per i motivi indicati alle lettere c) e d) del 1° comma, deliberata dal Presidente o da suo delegato; contro le deliberazioni di decadenza è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Commissione di Garanzia, che decide inappellabilmente entro 30 giorni dal suo ricevimento.
- 4) La perdita della qualifica di Socio comporta la perdita ad ogni diritto sul patrimonio sociale dell'Unione.

ARTICOLO 10 SANZIONI

- 1) Per i casi di violazione statutaria , salvo quanto previsto all'art. 9, sono applicabili dalla Giunta le seguenti sanzioni:
- a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione dall'attività degli Organi dell'Unione e, anche disgiuntamente, l'inibizione dell'uso del nome dell'Unione e della Confederazione.
- 2) Le sanzioni di cui alla lettera b) del 1° comma possono essere applicate anche con termini determinati in via indiretta fino alla cessazione del comportamento oggetto di censura o alla rimozione dei suoi effetti.
- 3) Contro la deliberazione della Giunta relativa alle sanzioni è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Commissione di Garanzia, la quale decide inappellabilmente entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1) Fatto salvo il disposto del settimo e dell'ottavo comma del successivo art. 14, i Soci Costituenti, Aderenti ed Effettivi dell'Unione, con l'accettazione del presente Statuto, rinunciano irrevocabilmente ad adire l'Autorità Giudiziaria nei casi di controversie tra di loro o con l'Unione e rinunciano altresì irrevocabilmente ad adire l'Autorità Giudiziaria per impugnare i deliberati degli Organi dell'Unione.
- 2) La risoluzione di eventuali controversie tra Soci, o tra uno di questi e l'Unione, ove le parti non ritengano di demandarla alla Commissione di Garanzia ai sensi del successivo art. 34, comma 4, è demandata ad un Collegio Arbitrale che giudicherà irritualmente, con giudizio inappellabile che avrà efficacia transattiva tra le parti.
- 3) Il Collegio Arbitrale sarà formato da due arbitri designati dalle parti ed il terzo d'intesa fra i due arbitri; in caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della Confederazione.

ARTICOLO 12 DOPPIO INQUADRAMENTO

- 1) Il contestuale inquadramento delle imprese nell'organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
- 2) L'Unione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'organizzazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria e viceversa.
- 3) Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un Collegio Arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante designato dalla Organizzazione Nazionale di Categoria interessata.

FONDAMENTI ORGANIZZATIVI

ART. 13 RAPPORTI ASSOCIATIVI

- 1) Le Associazioni Socie dell'Unione sono rette da propri Statuti, in quanto non contrastino con il presente e con quello della Confederazione.
- 2) Su richiesta delle Associazioni, l'Unione può provvedere alla gestione amministrativa diretta delle stesse con proprio personale, ferma restando la piena autonomia della gestione sindacale delle Associazioni medesime. Per gestione diretta si intende l'integrale acquisizione dei cespiti delle Associazioni a favore o a carico della Unione che, all'uopo, provvede alla gestione con proprio personale. Il conto economico delle stesse Associazioni è completamente assorbito dal conto economico dell'Unione.
- 3) Le Associazioni Socie, nello svolgimento di attività presso enti, organismi ed autorità locali, provinciali, regionali, ovvero nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni e simili, sono tenute ad informare preventivamente l'Unione.
- 4) L'Anagrafe Centralizzata dell'Unione costituisce l'unica certificazione del rapporto associativo tra la singola impresa e la realtà organizzativa Confcommercio.
- 5) Ogni Associazione è impegnata ad aggiornare periodicamente tale Anagrafe avvalendosi delle strutture e dei mezzi dell'Unione e con le modalità da essa previste.
- 6) L'Unione trasmette, su richiesta, a ciascuna Associazione, per quanto di propria competenza, le informazioni elaborate a livello centrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla riservatezza dei dati dell'Anagrafe (tutela della privacy).
- 7) La funzionalità dell'Anagrafe Centralizzata, sarà graduata con le modalità di cui al successivo Allegato C.

ARTICOLO 14 OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI

- 1) I contributi che i Soci Costituenti sono tenuti a versare regolarmente a favore dell'Unione devono comprendere:
 - a) contributo ordinario annuale, secondo i parametri e con le modalità deliberati entro il 31 ottobre precedente dalla Giunta;
 - b) contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea, a copertura di esigenze particolari o impreviste.
- 2) I contributi associativi indicati alla lettera a) del precedente comma sono ratificati, per l'anno corrente, dall'Assemblea in occasione dell'approvazione della relazione previsionale politico – economica. L'approvazione costituisce in mora i soci ancora inadempienti.
- 3) Con la delibera di cui al primo comma la Giunta determina:
 - a) il contributo ordinario annuale a carico delle imprese iscritte ai Soci Costituenti di cui al 2° comma dell'art. 13 e di quelle iscritte direttamente all'Unione ai sensi del comma 10 dell'art. 3; la percentuale di detto contributo che vale come contributo ordinario annuale del Socio Costituente ai fini del successivo art. 22, comma 2, si ricava dalla media aritmetica delle percentuali fissate ai sensi delle successive lettere b) e c).
 - b) la quota di competenza dell'Unione dei contributi ordinari annuali a carico delle imprese iscritte ai Soci Costituenti, amministrativamente autonomi, che concordino con l'Unione l'importo di detti contributi ordinari ed il sistema unitario di riscossione; detta quota non può essere inferiore al 15% del contributo di cui

alla lettera a) e vale come contributo ordinario annuale del Socio Costituente ai fini del successivo art. 22, comma 2.

- c) il contributo ordinario annuale a carico degli altri Soci Costituenti amministrativamente autonomi, calcolato in valore fisso per ogni impresa loro iscritta in misura non inferiore al 15% del contributo di cui alla lettera a) e con un minimale pari a 1000 iscritti.
- 4) I Soci Costituenti si rendono parte attiva per garantire la riscossione – nei confronti degli iscritti - dei contributi derivanti dagli obblighi stabiliti da contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confederazione e dalle delibere dell’Unione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
- 5) Il sistema contributivo a carico dei Soci Aderenti di cui al comma 4 dell’art. 3 è fissato nei singoli accordi di adesione, deliberati dalla Giunta su conforme parere della Commissione di Garanzia; la Giunta delibera il sistema di contribuzione dei Soci Aderenti di cui al comma 5 dell’art. 3 ed i necessari aggiornamenti.
- 6) L’esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai Soci in regola con il pagamento di tutti i contributi associativi; il mancato versamento, anche parziale, dei contributi entro i termini stabiliti, impedisce al Socio inadempiente l’esercizio del diritto al voto.
- 7) Il Presidente dell’Unione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.
- 8) Trascorsi 90 giorni dalla messa in mora – che sarà comunicata con lettera raccomandata – l’Unione potrà ritenersi libera da ogni impegno o vincolo assunto nei confronti dell’Associazione inadempiente e dei suoi iscritti, i quali pertanto non potranno più avvalersi dei servizi comuni prestati dall’Unione e questa avrà il diritto di compiere gli atti legali per il recupero di ogni suo credito.
- 9) I costi di eventuali servizi speciali istituiti dall’Unione ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto, ovvero richiesti da determinate Associazioni, presentanti interesse per i Soci, vengono suddivisi – quale contributo sindacale straordinario – fra coloro che se ne servono, nella misura e con le modalità che verranno stabilite dalla Giunta all’atto dell’istituzione dei servizi stessi, sentito il parere delle Associazioni interessate.
- 10) L’Unione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei Soci nei suoi riguardi, con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso l’Unione stessa: ha altresì diritto di regolamentare ed armonizzare i rapporti contributivi fra le Associazioni secondo le norme stabilite dalla Giunta e per i fini previsti al comma 9 dell’art. 3.

ARTICOLO 15 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- 1) Ai fini dell’attuazione degli scopi di cui all’art. 2, l’Unione ripartisce il proprio ambito di competenza territoriale costituendo, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, Associazioni Territoriali di cui assume la gestione diretta prevista dall’art. 13, comma 2, seconda parte.
- 2) Le Associazioni Territoriali di cui al comma 1 sono:
 - a) la Consulta del Municipio di Roma Centro;
 - b) le Associazioni dei Municipi della Capitale diversi da Roma Centro;
 - c) le Associazioni dei comprensori dei Comuni della Provincia diversi dalla Capitale.

L’ambito territoriale dei comprensori sub c) è indicato in allegato A al presente Statuto, che può essere modificato con delibera della Giunta, su parere conforme della Commissione di Garanzia e delle Associazioni interessate, ove costituite.

- 3) Nelle more della costituzione delle Associazioni di cui al primo comma, l'Unione riconosce come Soci Costituenti le Associazioni Comunali gestite direttamente ed organizza con propri Delegati, nominati dalla Giunta su proposta del Presidente, la rappresentanza in ogni singolo ambito associativo territoriale individuato alle lettere a), b) e c) del comma precedente; è fatta salva la possibilità di aderire all'Unione ai sensi dell'art. 3, comma 4.
- 4) Sono istituiti:
 - a) il Coordinamento dei Municipi della Capitale;
 - b) il Coordinamento della Provincia;che operano sulla base di appositi Regolamenti definiti, rispettivamente, dalle Associazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 nel rispetto dei principi del presente Statuto ed approvati con delibera di Giunta, sentita la Commissione di Garanzia. I Soci Costituenti hanno i voti fissati ai sensi dell'art. 22.
- 5) È istituita la Consulta del Municipio di Roma Centro, che opera sulla base di apposito Regolamento approvato con delibera di Giunta, sentita la Commissione di Garanzia.
- 6) I Presidenti dei Coordinamenti di cui al precedente comma 4 devono essere eletti tra i Presidenti dei Soci Costituenti ed il Presidente della Consulta del Municipio di Roma Centro tra i Soci Effettivi; essi sono di diritto membri della Giunta.
- 7) Nelle more della costituzione delle Associazioni di cui al primo comma, i Delegati previsti al terzo comma rappresentano gli ambiti territoriali anche ai fini dei commi 4, 5 e 6.

ARTICOLO 16 ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE

- 1) Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'art. 2, l'Unione organizza le Associazioni o Federazioni di categoria in Aree Economiche, composte da categorie affini sotto il profilo dell'attività svolta o sotto quello della tutela sindacale, ovvero per peculiarità dell'esercizio dell'Impresa.
- 2) Le Aree Economiche istituite sono indicate in allegato B del presente Statuto, che può essere modificato, fatti salvi i limiti numerici di cui all'art. 27, 1° comma, con delibera della Giunta, su parere conforme della Commissione di Garanzia e delle Aree Economiche interessate. Esse operano sulla base di appositi Regolamenti, che prevedano fra gli Organi il Presidente ed il Consiglio Direttivo, definiti dalle Associazioni e Federazioni di categoria appartenenti all'Area Economica; i Soci Costituenti hanno i voti fissati ai sensi dell'art. 22, mentre i Soci Aderenti partecipano secondo quanto previsto dai Regolamenti e dai patti di adesione.
- 3) Le Aree Economiche non possono assumere funzioni amministrative. L'Unione provvede, sulla base di specifici accordi, alle necessità di gestione e di segreteria.
- 4) I Presidenti delle Aree Economiche sono di diritto membri della Giunta; essi possono essere eletti solo fra i Presidenti dei Soci Costituenti, che fanno parte comunque del Consiglio Direttivo dell'Area Economica.
- 5) L'Unione affianca direttamente, nella tutela degli interessi delle imprese, le Associazioni o Federazioni non inserite nelle Aree Economiche e tutela, ai sensi dell'art. 3, comma 10, quelli delle imprese a lei direttamente iscritte.

ARTICOLO 17
INIZIATIVE DI INTERVENTO E SOSTEGNO

- 1) Qualora emergano, da parte di una delle Associazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 5, o delle loro aggregazioni o articolazioni dirette o indirette, vizi o carenze nella gestione organizzativa o amministrativa, l'Unione nomina, con delibera della Giunta, un proprio Delegato che affianca – per un periodo massimo di 6 mesi – gli Organi statuari della struttura carente.
- 2) Il Delegato dell'Unione ha il compito di accertare la situazione e di individuare e proporre iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emersi.
- 3) Al Delegato, in caso di particolarmente gravi inosservanze delle norme statuarie – inefficienza, carenza di rappresentatività, stati ricorrenti di inattività o di mancata corresponsione dei contributi, in alternativa al provvedimento di decadenza, la Giunta può attribuire la veste di Commissario, che assume tutti i poteri degli Organi statuari della struttura commissariata.
- 4) Contro la delibera della Giunta di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della delibera; la Commissione di Garanzia decide inappellabilmente entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Nelle more il Commissario compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.
- 5) Il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Commissario quando ne sia fatta esplicita richiesta motivata dall'organizzazione interessata.
- 6) Le iniziative di intervento e sostegno per le Associazioni di cui all'art. 3 comma 4, discendono dai contenuti degli accordi di adesione o da specifici accordi in merito; si applica, comunque, la previsione del comma precedente.

ORGANIZZAZIONE, STRUTTURAZIONE FUNZIONALE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 18 ORGANI E ORGANISMI CORRELATI

- 1) Sono Organi dell'Unione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione di Garanzia;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) Sono Organismi correlati agli Organi dell'Unione:
 - a) il Comitato di Indirizzo;
 - b) la Conferenza dei Quadri Direttivi.

ARTICOLO 19 DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

- 1) Gli Organi di cui alle lettere b), d) ed e) dell'art. 18, 1° comma, sono eletti mediante votazione a scrutinio segreto, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea.
- 2) Le cariche elettive dell'Unione hanno la durata di quattro anni, sono gratuite e possono dare luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per il disimpegno delle funzioni relative.
- 3) Gli eletti in Organi e Organismi collegiali dell'Unione non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di perdita della qualità di Socio della Unione, sia da parte dell'Associazione di cui sono l'espressione che in proprio.
- 4) Gli eletti alle cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Unione o alla Confederazione, decadono automaticamente dalla stessa carica, nel caso di perdita della qualità di Socio dell'Unione, sia da parte dell'Associazione di cui sono espressione che in proprio.
- 5) Non può assumere cariche e decade automaticamente dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o, previa diffida, non provveda a porsi in regola con il pagamento dei contributi.

ARTICOLO 20 INCOMPATIBILITÀ

- 1) Le cariche di Presidente e di Consigliere di Giunta, nonché di Segretario Generale, sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche nazionali, territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
- 2) Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Unione o alla Confederazione.
- 3) L'incompatibilità non sussiste anche qualora alle cariche di cui al primo comma si sia acceduto su specifico mandato dell'Unione o della Confederazione.

ARTICOLO 21
ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

- 1) L'Assemblea dell'Unione è composta dai rappresentanti dei Soci Costituenti in regola con tutti i pagamenti contributivi, di loro diretta competenza, anche riferiti ad anni precedenti, da un rappresentante dei Soci Aderenti e da un rappresentante dei Soci Effettivi iscritti direttamente all'Unione ai sensi dell'art. 3, comma 10.
- 2) Rappresentano i singoli Soci Costituenti i legali rappresentanti delle Associazioni di cui all'art. 3, comma 3, ovvero altro componente dei loro organi direttivi munito di delega scritta.
- 3) Rappresenta i Soci Aderenti chi, dai legali rappresentanti delle Associazioni o dagli Enti di cui all'art. 3 commi 4 e 5, e tra di loro, sia eletto in apposita sessione di voto precedente l'apertura dei lavori assembleari; gli altri legali rappresentanti dei singoli Soci Aderenti partecipano ai lavori assembleari senza diritto di voto.
- 4) Rappresenta i Soci Effettivi iscritti direttamente all'Unione ai sensi dell'art. 3, comma 10, e partecipa in loro nome ai lavori assembleari chi, dai legali rappresentanti delle imprese in parola, e tra di loro, sia eletto in apposita sessione di voto precedente l'apertura dei lavori assembleari.
- 5) Tra gli aventi diritto al voto nessuno può essere portatore di più di una delega di altro avente diritto al voto.

ARTICOLO 22
ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONE DEI VOTI

- 1) Entro il 28 Febbraio di ogni anno la Commissione di Garanzia, sulla base dei dati affluiti a termini del presente Statuto e confermati dagli Uffici dell'Unione sotto la responsabilità del Segretario Generale, determina con apposita delibera il totale dei Soci Effettivi al 31 Dicembre precedente fissando così il numero totale dei voti assembleari; essa procede altresì contestualmente alla attribuzione al Rappresentante dei Soci Aderenti ed al Rappresentante dei Soci di cui all'art. 21, comma 4, dei rispettivi voti in proporzione al numero dei Soci Effettivi rappresentati, entro un limite, per ognuno, del 5% del totale dei voti assembleari.
- 2) Con la stessa deliberazione di cui al primo comma la Commissione di Garanzia ripartisce tra i Soci Costituenti i voti assembleari residui dopo le operazioni di scorporo di cui allo stesso primo comma operando in proporzione al contributo economico all'Unione così determinato:
 - a) il contributo ordinario annuale incassato nell'anno precedente, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3;
 - b) il 30% del contributo ASCOM 1,20% incassato nell'ultimo anno (1° gennaio – 31 dicembre) rendicontato dall'INPS, a carico delle imprese iscritte ai Soci Costituenti;
 - c) il 30% del contributo ASCOM in deroga incassato nell'anno precedente, a carico delle imprese iscritte ai Soci Costituenti;
 - d) il 30% del contributo CONTRIN incassato nell'ultima emissione contributiva rendicontata dall'INPS a carico delle imprese iscritte ai Soci Costituenti.Nessun Socio Costituente, in sede di prima ripartizione, può vedersi attribuito più del 5% dei voti assembleari; in caso di residuo, si dà luogo alla sua ripartizione, direttamente proporzionale alla prima.
- 3) Con la stessa deliberazione di cui al primo comma la Commissione di Garanzia attribuisce i voti, fatti pari a 100, ai Soci Aderenti, al solo fine della sessione di cui

all'art. 21, comma 3, in proporzione al contributo economico all'Unione così determinato:

- a) per i Soci Aderenti di cui all'art. 3, comma 5 la sola contribuzione determinata, ai sensi della stessa norma, dalla Giunta e versata nell'anno precedente;
- b) per i Soci Aderenti di cui all'art. 3, comma 4, l'eventuale quota determinata nel patto di adesione, incrementata dalle quote contributive indicate alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2, riferite alle imprese iscritte agli stessi Soci Aderenti.

Nessun Socio Aderente, in sede di prima ripartizione, può vedersi attribuiti più di 10 voti; in caso di residuo, si dà luogo alla sua ripartizione, direttamente proporzionale alla prima.

- 4) Con la stessa deliberazione di cui al primo comma la Commissione di Garanzia convalida l'elenco dei Soci Effettivi iscritti direttamente all'Unione ai sensi dell'art. 3, comma 10, redatto dagli Uffici dell'Unione sotto la responsabilità del Segretario Generale. I legali rappresentanti di dette imprese votano, per teste, nell'apposita sessione elettiva del loro rappresentante in Assemblea. Ogni votante può essere portatore fino ad un massimo di 3 deleghe.
- 5) In caso di frazioni decimali, i voti determinati ai sensi dei commi da 1 a 4 sono arrotondati all'unità superiore, con conseguente correzione del totale dei voti attribuiti.
- 6) È resa nota per iscritto ai Soci Costituenti la ripartizione dei voti assembleari ed ai Soci Aderenti l'attribuzione percentuale dei propri voti. Dalla data di consegna decorre il termine di 15 giorni per eventuali chiarimenti, osservazioni e ricorsi alla stessa Commissione di Garanzia, la quale decide inappellabilmente entro ulteriori 10 giorni. Alla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o di quello eventuale successivo, la Commissione di Garanzia chiude la procedura e trasmette la propria deliberazione definitiva al Presidente, che ne invia copia ai componenti della Giunta e ne ordina la conservazione ad ogni fine statutario.
- 7) I Soci Costituenti cui non siano stati attribuiti voti da parte della Commissione di Garanzia a motivo dell'adesione all'Unione successivamente alla delibera annuale della stessa Commissione di Garanzia, hanno comunque diritto ad 1 voto. Esso si aggiunge al totale dei voti assembleari determinato dalla stessa Commissione di Garanzia.
- 8) I Soci Aderenti cui non siano attribuiti voti da parte della Commissione di Garanzia o per assenza di contributo economico o a motivo dell'adesione all'Unione successivamente alla delibera annuale della stessa Commissione di Garanzia, hanno comunque diritto ad 1 voto, al solo fine della sessione di cui all'art. 21, comma 3, in aggiunta ai 100 attribuiti dalla stessa Commissione di Garanzia.

ARTICOLO 23 ASSEMBLEA: COMPETENZE

- 1) L'Assemblea, in seduta ordinaria annuale, è convocata dal Presidente dopo la conclusione della procedura di cui all'art. 22 ed entro il 30 giugno. Essa :
 - a) approva il Conto Economico consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Unione;
 - b) approva la relazione previsionale politico – sindacale ed economica per l'anno corrente;
 - c) elegge ogni quattro anni, a scrutinio segreto, il Presidente dell'Unione tra i Soci Effettivi che siano Presidenti di Associazione Socio Costituente ovvero in quanto candidati per iscritto da almeno un terzo dei voti assembleari dei Soci Costituenti o da almeno 1000 Soci Effettivi;

- d) elegge ogni quattro anni, a scrutinio segreto, la Commissione di Garanzia fra i Soci Effettivi candidati dai Soci Costituenti ed il Collegio dei Revisori dei Conti tra i candidati, anche non soci, dai Soci Costituenti;
 - e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata dal Presidente. Essa:
- a) delibera le modifiche al presente Statuto, salve le competenze della Giunta sugli Allegati;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Unione, compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - c) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 24

ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI

- 1) L'Assemblea nomina tra i partecipanti il Presidente e – nel caso si debba procedere a votazioni a scrutinio segreto – da tre a cinque scrutatori che non siano compresi tra i candidati.
- 2) Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale dell'Unione, che ne redige i verbali; il Presidente ha facoltà di fare assistere ai lavori assembleari un Notaio e in tal caso questi assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea.
- 3) Qualora l'Assemblea abbia come ordine del giorno modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'Unione, il Segretario dovrà essere un Notaio.

ARTICOLO 25

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

- 1) Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente della Unione o da chi ne fa le veci.
- 2) L'Assemblea è convocata mediante invito scritto ai Soci Costituenti ed ai Soci Aderenti, spedito almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Contestualmente sono convocate le sessioni di voto preliminari di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21 dandone avviso scritto ai Soci Aderenti e, per i Soci Effettivi iscritti direttamente all'Unione, al Segretario Generale dell'Unione, che provvede, con idonei mezzi, a darne comunicazione agli interessati.
- 3) L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, la quale può essere fissata anche un'ora dopo la prima convocazione; se all'ordine del giorno vi è l'approvazione di Conti Economici, l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui i medesimi ed i documenti annessi possono essere consultati se gli stessi non siano allegati alla convocazione.
- 4) L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o la Giunta lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione di Garanzia.
- 5) Nei casi in cui la convocazione sia richiesta da uno degli Organi collegiali di cui al comma precedente, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza, la convocazione verrà effettuata, entro i 15 giorni successivi, dal Presidente della Commissione di Garanzia.

- 6) In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o a mezzo fax, con preavviso di almeno 5 giorni.

ARTICOLO 26 ASSEMBLEA: VALIDITÀ

- 1) Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari complessivi. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci e dei voti intervenuti.
- 2) Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni, salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto.
- 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
- 4) In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
- 5) In caso di parità di voti alle elezioni delle cariche sociali, si dichiarerà eletto il candidato più anziano di iscrizione associativa. Ove ciò riguardi il Presidente, la relativa votazione sarà ripetuta riconvocando l'Assemblea nel rispetto dei termini statutari.
- 6) Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti assembleari. Quando un Socio non abbia approvato per dissenso le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea, potrà esercitare diritto di recesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, mediante l'invio o la consegna a mano di lettera raccomandata, entro 15 giorni da quello in cui le modifiche siano state approvate.
- 7) Per lo scioglimento dell'Unione, è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei voti assembleari.

ARTICOLO 27 GIUNTA: COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta dell'Unione è formata da un numero di Consiglieri non superiore a 27, così individuati:
 - a) il Presidente dell'Unione eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23, primo comma;
 - b) i Presidenti delle Aree Economiche ai sensi dell'art. 16;
 - c) i Presidenti della Consulta del Municipio di Roma Centro, del Coordinamento dei Municipi della Capitale e del Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 15.
 - d) su nomina del Presidente, sette Consiglieri Incaricati di cui quattro rispettivamente per le Politiche
 - Legislative
 - dello Sviluppo dei Mercati
 - della Finanza e del Credito
 - della Formazione e del Lavoroscelti fra i Soci;
 - e) un Consigliere Delegato alla gestione operativa dell'Unione, cooptato, anche fra i non Soci, su proposta del Presidente, cui vengano attribuiti poteri, fra quelli di com-

petenza della Giunta, contestualmente alla delibera di cooptazione ed inscindibilmente dalla stessa;

f) altri Consiglieri, cooptati su proposta del Presidente, fra i rappresentanti dei Soci Costituenti ai sensi dell'art. 3, comma 11, fino al raggiungimento del numero massimo di componenti.

La nomina o la cooptazione dei Consiglieri di cui alle lettere d) ed f) del presente comma, devono contribuire a soddisfare l'esigenza della presenza in Giunta di categorie di particolare rilievo indicate nell'All. "B".

2) Partecipano ai lavori di Giunta, a titolo consultivo, i Presidenti dei Gruppi Provinciali di Terziario Donna, Anziani del Commercio - Fenacom e Giovani Imprenditori.

3) La Giunta decade per le dimissioni di oltre la metà dei suoi componenti e alla cessazione, per qualunque motivo, del Presidente dalla carica.

ARTICOLO 28 GIUNTA: COMPETENZE

1) La Giunta dell'Unione nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario, e può attribuire loro, su proposta dello stesso Presidente, specifiche deleghe.

2) La Giunta, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea e dal Comitato di Indirizzo, determina le linee d'azione dell'Unione; essa svolge le seguenti funzioni, che può in parte delegare ai sensi dell'art. 27, 1° comma, lettera e), ad un Consigliere, al fine di assicurare corrente e coordinata operatività gestionale:

a) adotta le deliberazioni necessarie per l'applicazione dello Statuto e per le modifiche degli Allegati;

b) predispone annualmente le relazioni politiche e finanziarie, nonché il Conto Economico consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

c) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci, anche in deroga ai sistemi ordinari;

d) delibera sull'ammissione ed espulsione dei Soci;

e) accerta che gli Statuti delle Associazioni di cui al precedente art. 3 siano improntati a norme democratiche e siano in armonia con il presente Statuto; fa sì che siano inoltre in armonia tra loro per quanto attiene alle rispettive sfere di competenza organizzativa e che vengano osservati;

f) approva e modifica i regolamenti interni ;

g) nomina Delegati e Commissari ai sensi dello Statuto;

h) nomina i rappresentanti dell'Unione in seno alle rappresentanze istituzionali esterne, ovvero ne ratifica la nomina se avvenuta in caso di urgenza, avuto comunque riguardo a quanto previsto all'art. 4.1;

i) nomina Commissioni e Comitati di studio scegliendone i componenti anche al di fuori della Giunta;

j) conferisce la rappresentanza legale ai fini della individuazione del "Titolare" di cui alla Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla tutela dei dati personali (privacy);

k) provvede all'amministrazione ordinaria dell'Unione;

l) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Unione tra i non Soci;

m) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;

- n) su proposta del Segretario Generale, assume e licenzia il personale dell'Unione, ne determina la retribuzione, l'inquadramento e le mansioni.
- 3) La Giunta, inoltre, integrata, come unico collegio, dai componenti della Commissione di Garanzia e provvedendosi altresì a convocare i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti:
- a) Delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni;
 - b) delibera sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all'art. 2, lettera d), del presente Statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 29 GIUNTA: CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

- 1) La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione, che la presiede, una volta al mese e – comunque – almeno 10 volte l'anno. Può altresì essere convocata ogni volta che il Presidente dell'Unione lo ritenga necessario o tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
- 2) Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 15 giorni il Presidente della Commissione di Garanzia.
- 3) L'avviso di convocazione deve essere scritto, fatto pervenire con qualunque idoneo mezzo, anche telematico, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.
- 4) La convocazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima di quello della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può pervenire anche con un preavviso di 3 giorni.
- 5) Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 6) Il componente la Giunta che – senza preventiva giustificazione – non interviene a tre sedute consecutive si intende automaticamente decaduto dall'incarico, senza necessità di pronuncia formale.
- 7) In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti la Giunta, le relative sostituzioni saranno effettuate ai sensi dell'art. 27, 1° comma.
- 8) Ciascun componente la Giunta ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
- 9) Le votazioni della Giunta sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.
- 10) Delle riunioni e delle deliberazioni della Giunta viene redatto apposito verbale che, a cura del Segretario Generale, viene conservato e tenuto a disposizione dei componenti la Giunta medesima qualora ne facessero richiesta di consultazione.

ARTICOLO 30 IL PRESIDENTE

- 1) Può essere eletto Presidente dell'Unione ogni imprenditore associato o persona delegata dall'impresa associata, ai sensi dell'art. 3, comma 11, in regola con le

condizioni di cui agli artt. 3, 14 e 23, primo comma, lettera c) del presente Statuto.

- 2) Il Presidente rappresenta l'Unione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.
- 3) Il Presidente inoltre:
 - a) attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - b) convoca l'Assemblea; convoca e presiede le riunioni della Giunta e del Comitato di Indirizzo e la Conferenza dei Quadri Direttivi;
 - c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio in nome dell'Unione e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - d) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - e) ottempera ad ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e può compiere tutti gli atti – non demandati dallo Statuto ad altri Organi – che si rendano necessari nell'interesse dell'Unione;
 - f) può sostituirsi alla Giunta, nei casi di urgenza, riferendo i provvedimenti assunti, alla prima adunanza successiva, per la loro convalida.
- 4) In caso di impedimento o assenza temporanei del Presidente ne assume integralmente le funzioni il Vice Presidente Vicario.
- 5) In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, cessazione per qualsiasi motivo della funzione da parte del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni interinali e convoca senza indugio l'Assemblea, che provvede entro sessanta giorni dall'evento causa della vacanza, con le modalità del presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 31 COMITATO DI INDIRIZZO

- 1) Il Comitato di Indirizzo è Organismo correlato agli Organi dell'Unione. Esso ha la funzione di ottimizzare il ruolo del terziario di mercato nella Capitale esprimendosi formalmente, due volte all'anno, di cui una in occasione dell'Assemblea ordinaria, sulle questioni strategiche attinenti all'ordinato sviluppo di Roma e delle attività rappresentate dall'Unione.
- 2) Il Comitato di Indirizzo è composto dal Presidente dell'Unione, che lo convoca e lo presiede, dagli altri componenti la Giunta e da altrettanti eminenti esponenti romani delle categorie rappresentate, scelti d'intesa dal Presidente dell'Unione e dal Presidente della Confederazione.
- 3) Il Comitato di Indirizzo decade contestualmente al Presidente dell'Unione o alla Giunta.

ARTICOLO 32 CONFERENZA DEI QUADRI DIRETTIVI

- 1) La Conferenza dei Quadri Direttivi è Organismo correlato agli Organi dell'Unione. Esso ha la funzione di ottimizzare il ruolo di rappresentanza degli interessi collettivi da parte dell'Unione esprimendosi, attraverso l'approvazione di specifici ordini del giorno, su temi o in occasioni che il Presidente e la Giunta dell'Unione, ovvero l'Assemblea su proposta della Giunta, ritengano particolarmente significativi per il raggiungimento degli obiettivi sindacali.

- 2) La Conferenza dei Quadri Direttivi è composta dal Presidente dell'Unione, che la convoca e la presiede, dai componenti degli altri Organi dell'Unione e dai Consigli Direttivi dei Soci Costituenti e dei Soci Aderenti.
- 3) La Conferenza dei Quadri Direttivi non può essere convocata in caso di mancanza, per qualunque motivo, del Presidente o nelle fasi di rinnovo degli Organi.

ARTICOLO 33 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, anche fra non Soci.
- 2) In occasione della prima riunione, convocata senza indugio dal Presidente dell'Unione dopo le elezioni, i componenti effettivi provvedono a scegliere tra loro il Presidente del Collegio .
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Unione, di cui riferisce agli Organi.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone una Relazione annuale da presentare all'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del Conto Economico consuntivo.
- 5) La carica di Revisore è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Unione, salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 34.
- 6) In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, cessazione per qualsiasi motivo della funzione da parte dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità.
- 7) Le decisioni sono assunte, a maggioranza assoluta dei presenti e salva l'elezione del Presidente con votazione palese.

ARTICOLO 34 COMMISSIONE DI GARANZIA (vedi anche art. 28 comma 3)

- 1) La Commissione di Garanzia è composta da cinque probiviri eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Soci Effettivi candidati dai Soci Costituenti. È fatta salva la fattispecie disciplinata al comma 6, seconda parte.
- 2) In occasione della prima riunione, convocata senza indugio dal Presidente dell'Unione dopo le elezioni, i componenti provvedono a scegliere tra loro il Presidente della Commissione.
- 3) La Commissione di Garanzia svolge funzioni di supporto permanente alla corretta operatività organizzativa ed applicazione dello Statuto secondo quanto dallo stesso attribuito. Essa, in particolare:
 - determina i voti assembleari e la loro ripartizione ai sensi dell'art. 22 ;
 - ratifica l'iscrizione delle imprese direttamente iscritte all'Unione ai sensi dell'art. 3, comma 10;
 - decide inappellabilmente sui ricorsi previsti dallo Statuto;
 - esprime i necessari pareri sugli accordi con i Soci Aderenti, sulle modifiche agli Allegati dello Statuto e sui Regolamenti dei Coordinamenti Territoriali;
 - può convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 25.
- 4) La Commissione pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi, anche in relazione

all'applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti interni. In particolare, la Commissione di Garanzia è tenuta ad esprimere un parere – inappellabile e vincolante per i Soci – su ogni controversia che ad essa venga deferita dal Presidente dell'Unione o dalle parti tra cui la controversia è insorta: la pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.

- 5) La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Unione.
- 6) In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, cessazione per qualsiasi motivo dalla funzione di un Proboviro, l'attività della Commissione continua ad essere svolta dagli altri. Ove il numero dei componenti scenda al di sotto di tre, subentrano i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 7) Le decisioni sono assunte, a maggioranza assoluta dei presenti e salva l'elezione del Presidente con votazione palese.

ARTICOLO 35 SEGRETARIO GENERALE

- 1) Il Segretario Generale dell'Unione è capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale.
- 2) Coadiuva, se del caso avvalendosi di uno o più Vice Segretari Generali, anche con funzioni Vicarie, il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato.

Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia diversamente ed espressamente attribuito dallo Statuto.

Propone iniziative volte al potenziamento dell'Unione e suggerimenti di natura tecnica per la realizzazione pratica delle deliberazioni in discussione negli Organi collegiali stessi.

ARTICOLO 36 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

- 1) È istituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione, composto dai Soci Effettivi che non abbiano ancora compiuto il trentanovesimo anno di età.
- 2) Il funzionamento del Gruppo è disciplinato da apposito Regolamento e a termini dello Statuto della Confederazione.

ARTICOLO 37 TERZIARIO DONNA

- 1) È istituito il Gruppo Terziario Donna dell'Unione, composto dalle imprenditrici Socie Effettive.
- 2) Il funzionamento del Gruppo è disciplinato da apposito Regolamento e a termini dello Statuto della Confederazione.

ARTICOLO 38
ANZIANI DEL COMMERCIO

- 1) L'Unione riconosce il Gruppo "Anziani del Commercio - Fenacom", ne condivide finalità ed attività e – di concerto con la Confederazione – assicura alle iniziative intraprese dal Gruppo, il necessario sostegno politico.

ARTICOLO 39
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) Il patrimonio sociale è formato :
 - a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dall'Unione o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
- 2) I proventi dell'Unione sono formati da:
 - a) contributi annuali a carico dei Soci;
 - b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) entrate attribuite direttamente dallo Stato, da Enti Pubblici e Privati;
 - d) oblazioni volontarie;
 - e) contributi da determinarsi di volta in volta dall'Assemblea, ai sensi del primo comma lettera b) del precedente art. 14.
- 3) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 40
SCIoglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno il 75% dei voti assembleari.
- 2) La medesima Assemblea, con le stesse maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.

ARTICOLO 41
DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Le disposizioni transitorie e di attuazione del presente Statuto sono previste nell'Allegato C , che ne fa parte integrante e la cui modifica è di competenza della Giunta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e su parere conforme della Commissione di Garanzia; la modifica è sottoposta a ratifica della prima Assemblea ordinaria successiva.
- 2) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello Statuto della Confederazione e – in difetto – alle applicabili norme del Codice Civile.

ALLEGATO A

L'ambito territoriale dei comprensori di cui all'art. 15 , comma 2 sub c), dello Statuto è il seguente.

Comprensorio 1

ALLUMIERE, CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA.

Comprensorio 2

CERVETERI, FIUMICINO, LADISPOLI.

Comprensorio 3

ANGUILLARA SABAZIA, BRACCIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CANALE MONTERANO, FORMELLO, MAGLIANO ROMANO, MANZIANA, MAZZANO ROMANO, SACROFANO, TREVIGNANO ROMANO.

Comprensorio 4

CAPENA, CASTENUOVO DI PORTO, CIVITELLA S.PAULO, FIANO ROMANO, FILACCIANO, MENTANA, MONTEROTONDO, MORLUPO, NAZZANO, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, S.ORESTE, TORRITA TIBERINA.

Comprensorio 5

ANTICOLI CORRADO, ARSOLI, CASTELMADAMA, CERRETO LAZIALE, CICILIANO, CINE-TO ROMANO, GERANO, GUIDONIA, LICENZA, MANDELA, MARCELLINA, MONTEFLAVIO, MONTELIBRETTI, MONTORIO ROMANO, MORICONE, NEROLA, PALOMBARA SABINA, PERCILE, PISONIANO, RIO FREDDO, ROCCAGIOVINE, ROVIANO, S.GREGORIO DA SASSOLA, S.POLO DEI CAVALIERI, SAMBUCI, S.ANGELO ROMANO, SARACINESCO, TIVOLI, VALLINFREDA, VICOVARO, VIVARO ROMANO.

Comprensorio 6

AFFILE, AGOSTA, ARCINAZZO ROMANO, ARTENA, BELLEGRA, CAMERATA NUOVA, CANTERANO, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL S.PIETRO ROMANO, CAVE, CERVARA DI ROMA, COLLEFERRO, COLONNA, GALLICANO NEL LAZIO, GAVIGNANO, GENAZZANO, GORGA, JENNE, LABICO, MARANO EQUO, MONTECOMPATRI, MONTEPORZIO CATONE, MONTELANICO, OLEVANO ROMANO, PALESTRINA, POLI, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCA PRIORA, ROCCA S.STEFANO, ROIATE, S.CESAREO, S.VITO ROMANO, SEGNI, SUBIACO, VALLEPIETRA, VALMONTONE, ZAGAROLO.

Comprensorio 7

ALBANO LAZIALE, ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, CIAMPINO, FRASCATI, GENZANO DI ROMA, GROTTAFERRATA, LANUVIO, LARIANO, MARINO , NEMI, ROCCA DI PAPA, VELLETRI.

Comprensorio 8

ANZIO, ARDEA, NETTUNO, POMEZIA.

ALLEGATO B

Le Aree Economiche di cui all'art. 16 dello Statuto sono:

- 1)
 - a) Commercio al dettaglio alimentare
 - b) Commercio al dettaglio non alimentare
 - c) Commercio al dettaglio organizzato
 - d) Commercio all'ingrosso e con l'estero
 - e) Turismo
 - f) Servizi imprenditoriali e trasporti non turistici
 - g) Servizi professionali
 - h) Commercio su aree pubbliche
- 2) Sono considerate di particolare rilievo, ai fini previsti dall'art. 27 comma 1 ultimo capoverso, le categorie del Tessile-Abbigliamento, dei Pubblici Esercizi, degli Alberghi, della Media Distribuzione.

ALLEGATO C DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

- 1) La Giunta dell'Unione, in caso di necessità, potrà deliberare norme interpretative del presente Statuto, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea immediatamente successiva a tale delibera.
- 2) Fino a quando non sarà pienamente operante la previsione di cui ai commi da quattro a sei dell'art. 13, nel periodo durante il quale l'Anagrafe Centralizzata dell'Unione non potrà assolvere compiutamente alle funzioni attribuitele, la qualità di Socio Effettivo dell'Unione del singolo operatore economico sarà dalla stessa dichiarata, previa certificazione del legale rappresentante del Socio Costituente o del Socio Aderente, cui la singola impresa è iscritta.
- 3) Esclusivamente ai fini della Legge 29/12/93 n. 580 (Riforma delle Camere di Commercio), detta certificazione dovrà tassativamente essere resa, anche cumulativamente, con le forme e nei modi previsti dalla Legge 4/1/68 n. 15 (Autocertificazione).
- 4) In sede di prima applicazione dello Statuto ed in deroga a quanto ivi previsto nell'art. 23, la scadenza delle cariche sociali è fissata all'Assemblea ordinaria da tenersi entro il 30 giugno 2005.
- 5) Il requisito di adeguata rappresentatività di cui all'art. 5 dello Statuto è assolto qualora l'Associazione rappresenti almeno il 20% delle imprese operanti nell'ambito di competenza, così come risultante da fonti statistiche ufficiali. L'applicazione della presente norma è sospesa fino al termine di cui al precedente comma 4.
- 6) L'attuazione dell'art. 17 , commi 3, 4 e 5, dello Statuto avviene con le seguenti modalità:
 - a) il Commissario potrà avvalersi della segreteria e delle strutture dell'Associazione commissariata disponendo anche delle risorse economiche dell'Associazione medesima in modo strettamente finalizzato agli obiettivi assegnati;
 - b) il Commissario tiene costantemente aggiornata la Giunta dell'Unione del suo operato riferendo, in particolare, sulle iniziative assunte tese a correggere le circostanze che hanno determinato l'azione di commissariamento;
 - c) il Commissario può nominare uno o più subcommissari, dell'operato dei quali è sempre responsabile, delegando loro specifici compiti e può avvalersi degli uffici dell'Unione per l'espletamento del proprio mandato;
 - d) nell'eventualità che durante il periodo di commissariamento sia richiesta la partecipazione alle Assemblee dell'Unione, il Commissario interviene in Assemblea. In tal caso può provvedere in piena autonomia e senza formalità alcuna al pagamento dei contributi dovuti;
 - e) fatto salvo il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della propria attività, è esclusa, in ogni caso, la possibilità di assoggettare a compenso l'opera del Commissario, che deve pertanto intendersi prestata a titolo completamente gratuito;
 - f) il Commissario, salva la propria facoltà di dimettersi, può, in qualunque tempo, essere sostituito dalla Giunta dell'Unione.
 - g) se l'opera del Commissario non dovesse pervenire a buon fine entro i termini, la Giunta dell'Unione può nominare un altro Commissario ovvero, sentita la Commissione di Garanzia, dichiarare decaduta dal vincolo associativo l'Associazione commissariata e nominare un liquidatore della stessa;
- 7) La presentazione delle candidature alle cariche previste nel presente Statuto avviene con i seguenti vincoli:

- a) pena l'improcedibilità della candidatura, i Soci Costituenti o i Soci Aderenti di cui detti candidati sono espressione, dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi associativi;
 - b) nel caso in cui il candidato sia Socio Effettivo iscritto direttamente all'Unione ai sensi dell'art. 3 comma 10 dello Statuto, l'impresa di cui è espressione dovrà essere in regola con il totale pagamento delle quote associative;
 - c) il disposto delle precedenti lettere a) e b) non opera nell'eventualità di candidature a cariche non riservate ai Soci;
 - d) nell'elezione dei Collegi saranno eletti i candidati nell'ordine del maggior numero di voti riportato; in particolare saranno eletti membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti i tre candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e membri supplenti i due a seguire. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.
- 8) Le date per le elezioni sono fissate, con almeno 60 giorni di anticipo dal Presidente, d'intesa con la Commissione di Garanzia, fatto salvo il disposto dell'art. 30 comma 5; in ogni caso, contestualmente, la Commissione di Garanzia delibera le procedure per la presentazione ed il vaglio delle candidature.
 - 9) Eventuali anomalie, rispetto alla disposizione di cui all'art. 3.7, in essere al momento dell'entrata in vigore dello Statuto devono essere appianate direttamente tra le parti interessate o, in assenza di accordo, dalla Commissione di Garanzia, entro il termine previsto al punto 4 del presente Allegato.
 - 10) Stante lo stato di commissariamento dell'Unione all'atto dell'approvazione del presente Statuto, la prima elezione delle cariche sociali, con la scadenza prevista dal precedente punto 4, avviene da parte dei soli Soci Costituenti, previa delibera del Commissario Confederale, che ne fissa le norme anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto.